

LE DONAZIONI TRA CONIUGI NELL'EGITTO ROMANO

João Costa-Neto e João G. Sarmento
(Universidade de Brasília)

Indice

- 1.- Introduzione: una visione pluralistica del diritto romano;
- 2.- Donazioni tra coniugi: *donationes inter virum et uxorem*;
- 3.- Una donazione di bene immobile dalla moglie al marito nell'Egitto romano: P.Duk.inv. 728 (518-527 d.C.);
- 4.- Dono nuziale, *donatio mortis causa e fideicommissum*;
- 5.- Le liberalità tra coniugi in Egitto alla luce di P.Duk.inv. 728 (518-527 d.C.);
- 6.- Conclusioni.

1.- Introduzione: una visione pluralistica del diritto romano

Per comprendere l'Impero come un ordinamento giuridico pluralistico, la dottrina più recente si è progressivamente allontanata da una ricostruzione centralizzata e universalistica del diritto romano e sta ora ricorrendo alle prove papirologiche ed epigrafiche. La più antica storiografia, in particolare quella dell'Ottocento, ha invece considerato il diritto provinciale come una componente passiva di un sistema romano unico. Tuttavia, a partire dagli anni Ottanta del '900, il dibattito sulla romanizzazione ha evidenziato come le identità locali e le pratiche normative mantenessero margini di autonomia, anche nei casi in cui la terminologia romana era utilizzata formalmente. Questa prospettiva pluralistica è alla base del presente contributo¹.

¹ W. A. Hunter, *A Systematic and Historical Exposition of Roman Law*, London 1876; F. Schulz, *Classical Roman Law*, Oxford 1951, 13–27; P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, Vol. II - *La proprietà*, Roma 1926; M. Kaser, *Das römische Privatrecht*, II - *Die nachklassischen Entwicklungen*, Munich 1975, 52s.; B. Brugi, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1926, 3–34; E. Betti, *Istituzioni di diritto romano*, Padova 1942, 1–28; P. Voci, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1996, 1–64; S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma 1928, 80–113; V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1927, 15–39; B. Biondi, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1972, 1–80; P. Bonfante, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1932, 4–33; F. Serafini, *Istituzioni di diritto romano*, Roma 1920, 1–104; A. M. Prichard, *Leage's Roman Private Law*, London 1964, 3–63; G. Longo, *Manuale elementare di diritto romano*, Torino 1939, 1–40; E. Costa, *Storia del diritto romano privato*, Torino 1911; E. Albertario, *Studi di diritto romano*, II, Milano 1941; A. Watson, *Studies in Roman Private law*, London 1991; E. Levy, *West Roman Vulgar Law: the law of property*, Philadelphia 1951; Id., *Weströmisches Vulgarrecht: Das Obligationenrecht*, Weimar 1956; H. J. Wolff, *Plurality of Laws in Ptolemaic Egypt*, in *RIDA* 7 (1960) 191–223; S. Riccobono - E. Nathan, *Outlines of the Evolution of Roman Law*, in *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register* 74.1 (1925) 1–5; U. Babusiaux, *Wege zur Rechtsgeschichte: Römisches Erbrecht*, Weimar 2021; U. Babusiaux, *Dis Manibus. Zum römisches Grabrecht*, in *ZSS* 141 (2024) 61–133; U. Babusiaux, *Epigraphische Quellen (Inschriften auf Holz, Stein, Metall)*, in U. Babusiaux – C. Baldus – W. Ernst – F.-S. Meissel – J. Platschek – T. Rübner (hrsg.), *Handbuch des Römischen Privatrechts*, Tübingen 2023, 276–317; M. Buonocore, *Epigraphic Research from Its Inception: Contribution of the Manuscripts*, in C. Bruun - J. Edmondson (ed.), *The Oxford Handbook of Roman Epigraphy*, Oxford 2015, 21–41; H. Mouritsen, *Local Elites in Italy and the Western Provinces*, in Bruun – Edmondson (ed.), *The Oxford Handbook* cit., 227–249; C. Bruun, *Roman Government and Administration*, in Bruun – Edmondson (ed.), *The Oxford Handbook* cit., 274–298; L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig 1891, 1–14; V. Scialoja, *Corso di istituzioni di diritto romano*, Roma 1934, 21–22; A.A. Schiller, *Roman Law: Mechanisms of Development*, Malta 1977, 86–89; K. Czajkowski - B. Eckhardt (ed.), *Law in the Roman Provinces*, Oxford 2020, 1; C. Ando, *Law, Language, and Empire in the Roman Tradition*, Philadelphia 2011; K. Czajkowski, *The limits of legal pluralism in the Roman Empire*, in *Journal of Legal History* 40 (2019) 110–129; G. Alföldy, *Romanisation, Grundbegriff oder Fehlgriff? Überlegungen zum gegenwärtigen Stand der Erforschung von Integrationsprozessen im römischen Weltreich*, in Z. Visy (ed.), *Limes XIX: Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies held in Pécs*, Pécs 2003; G.A. Cecconi, *Romanizzazione, diversità culturale*,

In questo contesto, l'espressione 'contingente della legge romana' si riferisce agli usi delle categorie giuridiche romane adattate alle provincie. Le condizioni locali e la reale capacità delle provincie di utilizzare gli strumenti giuridici imperiali hanno influenzato questi usi. L'Egitto è particolarmente importante per questo tipo di analisi perché la sua documentazione papirologica ed epigrafica consente di studiare il diritto romano come pratica sociale multiculturale piuttosto che come teoria dottrinale astratta. Questa analisi si applica alla questione delle donazioni tra coniugi, sostenendo che il divieto tradizionale non era assoluto nell'Egitto bizantino².

Di conseguenza, l'articolo analizza quattro problemi interconnessi: l'invalidità tradizionale delle donazioni tra coniugi *inter vivos* ai sensi di Dig. 24.1; il trattamento successivo della materia da parte di Giustiniano in Cod. Iust. 5.16 e Cod. Iust. 5.30; un papiro bizantino dell'Egitto, P.Duk.inv. 728, che documenta una donazione condizionata di un bene immobile dalla moglie al marito; e, infine, la versione più diffusa di questo divieto nell'Egitto romano. La questione centrale è se questo documento attesti una violazione del diritto romano o un'applicazione delle norme postclassiche per il contesto provinciale.

2.- Donazioni tra coniugi: *donationes inter virum et uxorem*

Le origini della proibizione delle donazioni tra coniugi sono ancora controverse, ma il divieto è stato un elemento fondamentale del diritto romano. Sebbene una parte della dottrina lo riconduca alla consuetudine, altri lo identifica come risultato dell'elaborazione giurisprudenziale; Tuttavia, è chiaro che questa regola era conosciuta già nella tarda età repubblicana prima di essere collegata alla politica familiare augustea. Il suo obiettivo era quello di evitare le unioni basate sul patrimonio, le forme di pressione coercitiva all'interno del matrimonio e la dispersione del patrimonio attraverso la generosità reciproca. Poiché la *lex Cincia* continuava a consentire le donazioni tra coniugi, il divieto deve essere emanato immediatamente dopo³.

Le donazioni tra coniugi erano invalide nella tradizione giurisprudenziale classica perché il matrimonio doveva essere mantenuto come unione personale basata sull'onore piuttosto che su uno scambio patrimoniale. La regola era progettata per prevenire il reciproco impoverimento dei coniugi, l'influenza esercitata dal denaro e le varie forme di sopraffazione domestica, senza negare l'esistenza di un vero affetto coniugale. Inoltre, la dottrina moderna ha dimostrato come l'intervento severiano del 206 d.C. abbia ridotto il rigore della disciplina precedente, creando una fase intermedia tra il regime classico di nullità e il diritto postclassico più flessibile. Max Kaser sosteneva che, sebbene il divieto sia

politicamente corretto, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité* 118 (2006) 81–94; M. Sartre, *Romanisation en Asie Mineure?*, in G. Urso (cur.), *Tra Oriente e Occidente. Indigeni, Greci e Romani in Asia Minore*, Pisa 2007, 229–246; J.-L. Fiches, *La romanisation, pourquoi pas?*, in H. Ménard – R. Plana-Mallart (coord.), *Contacts de cultures, constructions identitaires et stéréotypes dans l'espace méditerranéen antique*, Montpellier 2013, 111–116.

² Czajkowski – Eckhardt (ed.), *Law cit.*, 12; L. Capponi, *Augustan Egypt: The Creation of a Roman Province*, London 2005, 1–2; J. L. Alonso - U. Babusiaux, *Papyrologische und epigraphische Quellen*, in Babusiaux – Baldus – Ernst – Meissel – Platschek – Rübner (hrsg.), *Handbuch cit.*, 222–317; G. Geraci, *Genesi della provincia romana d'Egitto*, Bologna 1983; N. Lewis, *Μερισμὸς ἀνακεχωρηκότων: an aspect of the Roman oppression in Egypt*, in *JEA* 23 (1937) 63–75; A. K. Bowman - D. Rathbone, *Cities and Administration in Roman Egypt*, in *Journal of Roman Studies* 82 (1992) 107–127.

³ B. Biondo, *Sucesión testamentaria y donación*, trad. esp. M. Fairén, Barcelona 1960, 665; P.J. du Plessis, *Borkowski's Textbook on Roman Law*, Oxford 2020, 127; D. Cherry, *Gifts Between Husband and Wife: The Social Origins of Roman Law*, in J.-J. Aubert – B. Sirks (ed.), *Speculum Iuris. Roman Law as a Reflection of Social and Economic Life in Antiquity*, Ann Arbor 2002, 34–45; A. Guzmán Brito, *Derecho privado romano*, Santiago 1996, 603s.; A. Lovato - S. Puliatti - L. Solidoro, *Diritto privato romano*, II ed., Torino 2017, 207; G. D. Gade, *Donationes inter virum et uxorem*, Berlin 2001; B. W. Nikolsky, *Die Schenkungen zwischen Ehegatten. Eine römisch-rechtliche Untersuchung*, in *ZSS* 24 (1903) 441–451; R. Zimmermann, *The Law of Obligations*, New York 1996, 485s.; A. Watson, *The Law of Property in the Later Roman Republic*, Michigan 1968, 229; I.N. Paz, *Algunas consideraciones en torno al "repudium" y al "divortium"*, in *BIDR* 91 (1988) 713–724; L. Sancho, *El matrimonio romano primitivo y el valor de la Lex inhumanissima*, in *RIDA* 37 (1990) 347–383; P. De Francisci, *La costituzione augustea*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, I, Milano 1930, 11–43; D. Furlan, *Ex tui anima sententia, tu uxorem habes?*, in *BIDR* 92-93 (1989-1990) 461–495; S. Treggiari, *Roman Marriage: Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford 1991; B.W. Frier - T.A.J. McGinn, *A Casebook on Roman Family Law*, New York 2003; Á. d'Ors, *Derecho privado romano*, Pamplona 1989, 387.

principalmente rigoroso, potrebbe comunque essere mitigato nel corso della storia⁴.

Il divieto non riguardava solo i trasferimenti diretti, ma anche le liberalità dissimulate, come acquisti o vendite simulati progettati per nascondere una donazione; i giuristi erano quindi costretti a esaminare la causa sottesa ad aziende apparentemente costose. Tuttavia, la donazione *mortis causa* era un'eccezione perché, sebbene fosse disposta in vita, aveva effetti solo dopo la morte del disponente. Tale impostazione è supportata dalle discussioni severiane sui negozi misti, in particolare quando un intento liberale è stato nascosto sotto un prezzo di vendita inferiore al valore reale. Di conseguenza, le donazioni tra coniugi, sia dirette che indirette, e persino quelle fatte tramite intermediari, erano generalmente nulle nel diritto classico⁵.

Tuttavia, tale divieto è stato messo alla prova in numerose occasioni dalla prassi. Il Digesto riporta molti esempi di coniugi che hanno cercato di eluderlo, spesso trasformando le donazioni in vendite o altri schemi negoziali. Per comprendere P.Duk.inv. 728, è necessario comprendere questo contesto. Questo documento è particolarmente importante perché indica un trasferimento dalla moglie al marito, una configurazione che solleva anche dubbi sulla *praesumptio muciana*. Pertanto, il documento mostra come il principio classico è rimasto vivo nel tempo stesso e come la prassi provinciale l'ha influenzato nell'Egitto bizantino⁶.

⁴ Ulp. 33 *ad Sab.*, Dig. 24.1.32; Ulp. 32 *ad Sab.*, Dig. 24.1.1; Paul. 7 *ad Sab.*, Dig. 24.1.2; Ulp. 32 *ad Sab.*, Dig. 24.1.3pr.; Ulp. 34 *ad ed.*, Dig. 24.1.35. F. Dumont, *Les donations entre époux en droit romain*, in ZSS 50 (1930) 611–615; H. Schlei, *Schenkungen unter Ehegatten*, in ZSS 112 (1995) 615–621; A. L. Pedreira, *Orígenes de la prohibición de donaciones inter virum et uxorem*, in Index 27 (1999) 441–450; U. Babusiaux, *Römische Rechtsschichten*, in Babusiaux – Baldus – Ernst – Meissel – Platschek – Rüfner (hrsg.), *Handbuch cit.*, 138s.; M. Kaser, *Mores maiorum und Gewohnheitsrecht*, in ZSS 59 (1939) 52–101; J.F. Stagl, *Die Ratio des Schenkungsverbot unter Ehegatten*, in TR 85 (2017) 141–165; G. Pfeifer, *Causa als Erwerbsvoraussetzung*, in Babusiaux – Baldus – Ernst – Meissel – Platschek – Rüfner (hrsg.), *Handbuch cit.*, 1150; J.M.J. Chorus, *The Splendour & Misery of Legal Dogmatics: Some Proprietary Effects of the Prohibitions of Donations between Spouses in Classical Roman Law*, in L. Garofalo - L. Vacca (a cura di), *Studi in ricordo di Carlo Augusto Cannata*, Napoli 2021, 117–144; M. Zablocka, *Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia*, in BIDR 89 (1986) 379–410; E. Volterra, *Precisazioni in tema di matrimonio classico*, in BIDR 78 (1975) 245–270; L. Desanti, *Costantino e il matrimonio fra tutore e pupilla*, in BIDR 89 (1986) 443–463; G. de Bonfils, *Legislazione ed ebrei nel IV secolo. Il divieto dei matrimoni misti*, in BIDR 90 (1987) 389–438; G. Luchetti, *Il matrimonio 'cum scriptis' e 'sine scriptis' nelle fonti giuridiche giustiniane*, in BIDR 92-93 (1989-1990) 325–376; D. Daube, *Historical Aspects of Informal Marriage*, in RIDA 25 (1978) 95–107; C. Van De Wiel, *La légitimation par mariage subséquent de Constantin à Justinien. Sa réception sporadique dans le droit byzantin*, in RIDA 25 (1978) 307–350; C. Van De Wiel, *Compléments à la légitimation par mariage subséquent sous Justinien et dans le droit gréco-romain*, in RIDA 26 (1979) 454–473; M.T. Raepsaet-Charlier, *Tertullien et la législation des mariages inégaux*, in RIDA 29 (1982) 253–263; R. Scevola, *Giulia Domna fra Papiniano e Ulpiano: alcune considerazioni sull'oratio Severi (206 d.C.)*, in L. D'Amati – L. Garofalo (curr.), *Scritti per Francesco Maria Silla*, Napoli 2024, 651s.; R. Scevola, *La sofferta acquiescenza del giurista alla volontà imperiale: annotazioni su Ulp. 32 'ad Sab.' D. 24.1.5.2*, in A.F. Uricchio - M. Casola (curr.), *Liber amicorum per Sebastiano Tafaro. L'uomo, la persona, il diritto*, I, Bari 2019, 607; M. Kaser, *Das römische Privatrecht, I - Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht*, München 1971, 331; d'Ors, *Derecho cit.*, 387.

⁵ Ulp. 32 *ad Sab.*, Dig. 24.1.3.10; Iul. 17 *Dig.*, Dig. 24.1.4; Ulp. 32 *ad Sab.*, Dig. 24.1.5.9. Kaser, *Das römische Privatrecht cit.*, I, 331–332 e 417; Scevola, *Giulia Domna cit.*, 653–655; A. Staffhorst, *Die Teilnichtigkeit von Rechtsgeschäften im klassischen römischen Recht*, Berlin 2007, 136 e nt. 554; A. Salomone, *Venditio donationis causa*, II ed., Torino 2016, 150; B. Albanese, rec. a G.G. Archi, *La donazione. Corso di diritto romano*, in Iura 12.2 (1961) 253; A. Burdese, rec. a R. Scevola, *Negotium mixtum cum donatione. Origini terminologiche e concettuali*, in SDHI 76 (2010) 744; V. Giuffrè, rec. a R. Scevola, *Negotium mixtum cum donatione. Origini terminologiche e concettuali*, in Iura 57 (2008–2009) 465; Pfeifer, *Causa cit.*, 1147; D. Rüger, *Schenkung von Todes wegen (donatio mortis causa)*, in Babusiaux – Baldus – Ernst – Meissel – Platschek – Rüfner (hrsg.), *Handbuch cit.*, 2714s.; K. Misera, *Die Drittwirkung des Schenkungsverbot unter Ehegatten (Erstreckung auf Hausverbände und Sklaven)*, in ZSS 93 (1976) 33–59.

⁶ Ulp. 72 *ad ed.*, Dig. 24.1.46; Pomp. 5 *ad Muc.*, Dig. 24.1.51; Cod. Iust. 5.16.6pr. Zimmermann, *The Law cit.*, 488s.; X. d'Ors, *Derecho privado romano*, Pamplona 2004, 416; F. Dumont, *Les donations entre époux en droit romain*, Paris 1928, 212; R. Sohm, *Instituciones de derecho privado romano: historia y sistema*, Madrid 1936, 474; S. P. Hore, *La presunción muciana*, Madrid 1916, 793; M.T. González-Palenzuela, *La presunción muciana: el propósito del Quinto Mucio y las aplicaciones de la regla*, in BIDR 40-41 (1998-1999) 447–464; M. Kaser, *Praesumptio muciana*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, I, Milano 1956, 213–230; U. Vincenti, *La presunzione muciana e la sua connessione con il divieto di donazione tra coniugi*, in Index 27 (1999) 452–469; B. Rantz, *Les droits de la femme romaine tels qu'on peut les apercevoir dans le Pro Caecina de Cicéron*, in RIDA 29 (1982) 265–280; I. Harari, *La capacité juridique de la femme au Nouvel Empire*, in RIDA 30 (1983) 41–

3.- Una donazione di bene immobile dalla moglie al marito nell'Egitto romano: P.Duk.inv. 728 (518-527 d.C.)

Una donna trasferisce un terzo di un monastero al marito in un palazzo bizantino documentato in P.Duk.inv. 728. In considerazione del più ampio contesto documentario, il papiro dovrebbe essere interpretato come una vera e propria donazione tra coniugi piuttosto che come una rappresentazione dell'ordinario sistema extradotale o dei doni nuziali. Tale distinzione è rafforzata dall'assenza del lessico della *δωρεά* nei contratti matrimoniali comparabili. In questo punto di vista, il documento fornisce un esempio non specifico, ma giuridicamente significativo, della generosità della moglie nei confronti del marito durante il matrimonio⁷.

La seconda interpretazione è più convincente poiché in P.Duk.inv. 728 (518-527 d.C.) viene esplicitamente menzionata la 'donazione' (*δωρεά*). Di conseguenza, P.Duk.inv. 728 (518-527 d.C.) è probabilmente una donazione tra coniugi. L'adulterio e il divorzio sono esempi di ragioni espressamente indicate per la revoca della donazione. In altre parole, si tratta di una riformulazione delle condizioni alle quali la donazione poteva essere revocata⁸.

4.- Dono nuziale, *donatio mortis causa* e *fideicommissum*

Secondo la nostra interpretazione, P.Duk.inv. 728 non può essere considerato un dono di matrimonio. Nel diritto romano, la *donatio ante nuptias* e la *donatio propter nuptias* erano istituti eccezionali legati alla costituzione del matrimonio e, di solito, caratterizzati da un'attribuzione patrimoniale dal marito alla moglie. Invece, il papiro mostra la generosità della moglie verso il marito nel corso di un matrimonio esistente. Pertanto, la sua struttura e la sua sequenza lo collocano al di fuori della categoria dei doni nuziali e confermano che non può essere considerato né una liberalità prenuziale né una *donatio propter*

54; R. Vigneron - J.-F. Gerken, *The Emancipation of Women in Ancient Rome*, in *RIDA* 47 (2000) 107–121; E.M.A. Madeira, *La lex Oppia et la condition juridique de la femme dans la Rome républicain*, in *RIDA* 51 (2004) 87–99; P. Pavon, *Feminae et leges. Algunos aspectos sobre la política legislativa imperial romana en materia de mujeres*, in *RIDA* 67 (2020) 191–213; R. Quadrato, *Maris atque feminae coniunctio: matrimonium e unioni di fatto*, in *Index* 38 (2010) 223–252; J. M. Sherpe, *Marital Agreements*, in J. Basedow – K.J. Hopt - R. Zimmermann (ed.), *The Max Planck Encyclopedia of European Private Law*, Oxford 2012, 1134–1138.

⁷ E. Volterra, *In tema di accusatio adulterii*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, II, Milano 1930, 109–128; J. R. Combs - J. G. Miller, *A Marriage-Gift of Part of a Monastery from Byzantine Egypt*, in *The Bulletin of the American Society of Papyrologists* 48 (2011) 80–83; N. Jansen - R. Zimmermann (ed.), *Commentaries on European Contract Laws*, Oxford 2018, 1931; U. Yiftach-Firanko, *Marriage and Marital Arrangements: A History of the Greek Marriage Document in Egypt*, München 2003, 187; C.A. Kuehn, *A New Papyrus of a Dioscorian Poem and Marriage Contract*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 97 (1993) 108; D. Hobson, *Women as Property Owners in Roman Egypt*, in *Transactions of the American Philological Association* 113 (1983) 311–321; S. Allam, *Women as Holders of Rights in Ancient Egypt*, in *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 33 (1990) 1–34; J. Rowlandson, *Landowners and Tenants in Roman Egypt: The Social Relations of Agriculture in the Oxyrhynchite Nome*, Oxford 1996, 155–164.

⁸ Combs - Miller, *A Marriage-Gift* cit., 80–83; J. Thomas - A. C. Hero, *Byzantine Monastic Foundation Documents. A Complete Translation of the Surviving Founders' Typika and Testament*, Washington DC 2000; J.P. Thomas, *Private Religious Foundations in the Byzantine Empire*, Washington DC 1987; L. Stern, *Zwei koptische Urkunden aus Theben*, in *Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde* 1 (1884) 143–152; D. Cohen, *The Athenian Law of Adultery*, in *RIDA* 31 (1984) 147–165; H. Ankum, *La captiva adultera. Problèmes concernant l'accusatio adulterii en droit romain classique*, in *RIDA* 39 (1985) 153–205; C. Castello, *Remarques sur des cas concernant le début du iustum matrimonium*, in *RIDA* 32 (1985) 237–246; G. MacCormack, *Usucapio pro herede, res hereditariae and furtum*, in *RIDA* 25 (1978) 293–305; E. Weiss, *Communio pro diviso and pro indiviso in den Papyri*, in *APF* 4 (1908) 330–365; R. Taubenschlag, *The law of Greco-Roman Egypt in the light of the papyri. 332 B.C.–640 A.D.*, New York 1944, 180–183; J. Varenbergh, *Ventes de parts divisées ou indivises d'immeubles et d'appartements dans les actes coptes*, in *AHDO* 4 (1949) 163–183; C.A. Maschi, *Proprietà divisa per piani, superficie e l'estensione ai provinciali del principio "superficies solo cedit"*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, IV, Napoli 1953, 135–170; Volterra, *In tema* cit., 109–128; Jansen – Zimmermann (ed.), *Commentaries* cit., 1931; Yiftach-Firanko, *Marriage* cit., 187; Kuehn, *A New Papyrus* cit., 108; Hobson, *Women* cit., 311–321; Allam, *Women* cit., 1–34; Rowlandson, *Landowners* cit., 155–164.

*nuptias*⁹.

La nostra affermazione, secondo cui P.Duk.inv. 728 (518-527 d.C.) non costituiva un dono nuziale, è sufficientemente logica: a) i doni nuziali erano dati dal marito alla moglie piuttosto che viceversa; b) erano funzionalmente collegati al matrimonio fin dall'inizio, cioè prima dell'istituzione. Invece, P.Duk.inv. 728 (518-527 d.C.) descrive un atto di generosità coniugale fatto da una donna in favore del proprio marito, quindi nel corso di un matrimonio precedente. Pertanto, è sicuro dire che P.Duk.inv. 728 (518-527 d.C.) non includeva né la *donatio ante nuptias* né la *donatio propter nuptias* come forme di dono nuziale.

Il *Codex* riconosceva le donazioni *mortis causa*; per determinare se P.Duk.inv. 728 rientri in questa categoria, è necessario utilizzare i documenti storici. La donazione *mortis causa* era un caso ibrido: La sua applicazione avvenne mentre era in vita, ma la sua piena efficacia dipendeva dalla morte del donante e dalla sua volontà di mantenere il bene anche dopo la morte. Tali trasferimenti si collocavano al di fuori dell'ordinario divieto delle donazioni *inter vivos* tra coniugi perché l'evento decisivo era la morte. Questo quadro dogmatico fornisce il parametro di comparazione appropriato¹⁰.

Questo confronto dimostra che P.Duk.inv. 728 non era una donazione *mortis causa*. Infatti, il papiro attribuisce al marito immediati poteri di gestione e divertimento, mentre le donazioni di questo tipo presuppongono una causa prevalente connessa alla morte e soltanto un trasferimento provvisorio durante la vita del donante. Pertanto, il negozio è organizzato come una donazione *inter vivos* con differimento del perfezionamento della piena proprietà piuttosto che come una liberalità subordinata all'evento della morte. Per questo motivo, il documento dovrebbe essere esaminato all'interno delle regole generali per le donazioni tra coniugi piuttosto che quelle specifiche per i trasferimenti *mortis causa*¹¹.

Il resto degli elementi testuali dell'atto porta alla medesima conclusione. La sua terminologia è tipica di uno strumento per la donazione e le sue clausole dispositive non sono compatibili con la logica *post mortem* della donazione *mortis causa*. Anche il documento non segue la struttura del *fideicommissum*, che presuppone un testamento, un erede o un legatario con obbligo di trasferimento e un beneficiario che

⁹ Cod. Iust. 5.3.1; Cod. Iust. 5.3.15; Cod. Iust. 5.3.6; Cod. Iust. 5.3.20pr.; Mod. 7 reg., Dig. 24.1.27. Iul. 17 dig., Dig. 39.5.1.1; Paul. 19 ad ed., Dig. 6.2.12pr. C. Baldus, *Herausgabeklage des Eigentümers (rei vindicatio)*, in Babusiaux – Baldus – Ernst – Meissel – Platschek – Rűfner (hrsg.), *Handbuch cit.*, 1609; P. Voci, *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in *Iura* 38 (1987) 72-148; Pfeifer, *Causa cit.*, 1150; Taubenschlag, *The law cit.*, 301-303; M. Schmidt-Kessel, *Donation*, in Basedow – Hopt – Zimmermann (ed.), *The Max Planck Encyclopedia cit.*, 498-502; P. Ferretti, *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000; R. Astolfi, rec. a P. Ferretti, *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, in *Iura* 51 (2000) 181-195; C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, II, Roma 2005, 738s.; J.F. Stagl, *Ehegűterrecht*, in Babusiaux – Baldus – Ernst – Meissel – Platschek – Rűfner (hrsg.), *Handbuch cit.*, 880; Kaser, *Das Rűmische Privatrecht cit.*, II, 193-196; W. Wurmnest, *Die Műr von der mahr. Zur Qualifikation von Ansprűchen aus Brautgabevereinbarungen*, in *Rabels Zeitschrift fűr auslűndisches und internationales Privatrecht* 71 (2007) 527-558; E.A.L. Corbű, *Las donaciones nupciales en el Derecho Romano*, in *RIDA* 42 (1995) 221-234; Kaser, *Das Rűmische Privatrecht cit.*, I, 196-199; P. Koschaker, *Zur Geschichte der arrha sponsalicia*, in *ZSS* 33 (1912) 383-416; A. Guarino, *Extraneus*, in *ZSS* 61 (1941); d'Ors, *Derecho cit.*, 342s.

¹⁰ Cod. Iust. 8.56.1; Ulp. 76 ad ed., Dig. 44.4.4.1; Pap. 10 quaest., Dig. 24.1.52.1; Pap. 8 resp., Dig. 31.77.2; Paul. 7 resp., Dig. 33.4.11; Tryph. 9 disp., Dig. 23.3.76; Afr. 9 quaest., Dig. 39.6.24; Gai. 8 ad ed. prov., D. 39.6.31.1; Paul. 6 ad l. Iul. et Pap., Dig. 39.6.35.6; Ulp. 1 fideic., Dig. 32.3pr.; Ulp. 8 disp., Dig. 35.2.82; Iul. 60 dig., Dig. 39.6.18.1; Marc. 23 dig., Dig. 40.1.15; Marc. 9 inst., Dig. 39.6.1; Ulp. 32 ad Sab., Dig. 24.1.9.2; Ulp. 32 ad Sab., Dig. 24.1.11pr; Paul. 7 ad Sab., Dig. 24.1.12; Paul. 6 ad l. Iul. et Pap., Dig. 39.6.35.2. Rűger, *Schenkung cit.*, 2714, 2717s. e 2722; Taubenschlag, *The law cit.*, 153-155; Stagl, *Ehegűterrecht cit.*, 919; F. Nasti, *Papiniano perduto? Una nuova testimonianza sull'estensione della lex Falcidia alle donationes mortis causa*, in *Index* 44 (2016) 113-122; . d'Ors y P rez-Peix, *Donatio mortis causa, inter virum et uxorem, persona sui iuris interposita. una ex gesis de D. 24, 1, 11, 7-8 (Ulp. 32 ad Sab.)*, in *Studi in onore di Gaetano Scherillo*, II, Milano 1972, 471-484; I. Fargnoli, *Stipulatio e successione mortis causa*, in *Index* 41 (2013) 357-362; R. Yaron, *Some Remarks on Donatio Mortis Causa*, in *RIDA* 3 (1956) 493-512; Id., *Donatio sola cogitatione mortalitatis*, in *RIDA* 13 (1966) 369-375; M. Amelotti, *La "donatio mortis causa" in diritto romano*, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung fűr Rechtsgeschichte* 71 (1954) 609-615; P. Simonius, *Die Donatio Mortis Causa im klassischen rűmischen Recht*, in *ZSS* 76 (1959) 621-625; S. Cugia, *L'espressione "mortis causa"*, in *ZSS* 33 (1912) 569-571; L. Enneccerus, *Lehrbuch des bűrgerlichen rechts*, Marburg 1930, 11.

¹¹ du Plessis, *Borkowski's Textbook cit.*, 207; M. Talamanca, rec. a D. N rr, *Causa mortis. Auf den Spuren einer Redewendung*, in *BIDR* 89 (1986) 557-562; Kaser, *Das Rűmische Privatrecht cit.*, I, 331s.; Lovato – Puliatti - Solidoro, *Diritto cit.*, 215; M. Armgardt, *Rezeption der griechisch-hellenistischen diath k  als d jath q  und der donatio mortis causa*, in *ZSS* 137 (2020) 39-69.

acquista attraverso l'asse ereditario. Pertanto, P.Duk.inv. 728 dovrebbe essere qualificato come una donazione diretta tra coniugi¹².

Il testatore poteva chiedere all'erede o al legatario di trasferire un bene a un terzo con un *fideicommissum*, un negozio fiduciario di natura testamentaria. Anche se l'istituto è stato riconosciuto formalmente sotto Augusto e ha successivamente sviluppato una più sofisticata elaborazione dottrinale, è rimasto ancorato al diritto successorio e presupponeva la capacità di testare, una cornice ereditaria e l'esecuzione *post mortem*. Gli attributi strutturali lo distinguono nettamente dal papiro in questione. Infatti, P.Duk.inv. 728 non può essere considerato *fideicommissum* perché è interpretato come un atto bilaterale tra coniugi *inter vivos*¹³.

Inoltre, i *fideicommissa* funzionano *post mortem* secondo lo schema erede-asse ereditario-beneficiario. Ciò li separa dalle donazioni tra coniugi, dai patti dotali e dai doni nuziali, che sono regolati dal diritto di famiglia e matrimoniale, in particolare dal quinto libro del *Codex repetitae praelectionis*. Il titolo XVI del quinto libro del Codice giustiniano, dedicato specificamente alle donazioni tra coniugi, funge da riferimento legale alle liberalità tra marito e moglie. Anche il libro 23 del Digesto affronta la questione della dote e delle convenzioni dotali, con contesti testuali che confermano che questi strumenti sono parte del regime matrimoniale piuttosto che dei negozi fiduciari successori¹⁴.

Sulla base degli elementi disponibili e in assenza di prove contrarie, si può affermare con sicurezza che P.Duk.inv. 728 (518-527 d.C.) costituiva una donazione tra coniugi, e non un *fideicommissum*.

5.- Le liberalità tra coniugi in Egitto alla luce di P.Duk.inv. 728 (518-527 d.C.)

Secondo la prima impressione, P.Duk.inv. 728 viola Dig. 24.1 in quanto documenta una donazione tra coniugi durante il matrimonio. Tuttavia, tale conclusione richiede la sola considerazione del diritto classico quando si legge un documento egiziano della tarda antichità. In effetti, il divieto aveva ormai perso gran parte del suo rigore originario nella epoca postclassica, in particolare dopo l'attenuazione

¹² Ulp. 32 *ad Sab.*, Dig. 24.1.9.2; Ulp. 32 *ad Sab.*, Dig. 24.1.11pr.; Paul. 6 *ad l. Iul. et Pap.*, Dig. 39.6.35.2; Ulp. 32 *ad Sab.*, Dig. 24.1.11pr. Stagl, *Ehegüterrecht* cit., 919; *P. Cair. Masp.* II 67154 V (566–573 d.C.); *SB XX* 15020 (527–565 d.C.); *P. Lond.* III 1044 (500–599 d.C.); *SB XVIII* 13173 (644 d.C., Sep 18?; or 629 d.C., Sep 18?); Combs - Miller, *A Marriage-Gift* cit., 82s.

¹³ Ulp. 1 *fideic.*, Dig. 31.1.6; Ulp. 67 *ad ed.*, Dig. 30.1; Iul. 33 *dig.*, Dig. 30.84pr.; Pomp. 1 *l. sing. ench.*, Dig. 1.2.2.34; Ulp. 1 *fideic.*, Dig. 31.1.2; Ulp. 9 *ad Sab.*, Dig. 31.1.1. T. Rübner, *Fideikommiss und ihre Durchsetzung*, in Babusiaux – Baldus – Ernst – Meissel – Platschek – Rübner (hrsg.), *Handbuch* cit., 2692 e 2712; U. Babusiaux, *Zum Rechtsschutz von Fideikommissen im Prinzipat*, in *ZSS* 136 (2019) 140–213; B. Schmidlin, *Funktion und herkunft der testamentsregeln: nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest - hereditas adimi non potest*, in *BIDR* 78 (1975) 71–91; J. Zabłocki, *Appunti sul testamentum mulieris in età arcaica*, in *BIDR* 94-95 (1991-1992) 157; M.T.T. Prat, *Survivance du ius commune dans le droit des successions en Catalogne. Une institution concrète: la fidéicommis*, in *RIDA* 40 (1993) 428–443; U. Manthe, *Das senatus consultum Pegasianum*, Berlin 1989, 72 e 221; J. Costa-Neto, *Brazil meets Rome: Vasconcellos' complete translation of the Digest of Justinian into Portuguese*, in *ZSS* 142 (2025) 538–540. P. Voci, *Diritto ereditario romano, II – Parte speciale. Successione ab intestato. Successione testamentaria*, II ed., Milano 1963, 231s.; F. Messina Vitranò, *La convertibilità del modo eretto su legato o fedecommesso nel diritto romano classico e giustiniano*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, III, Palermo 1936, 99ss.; A. Murillo Villar, *Aproximacion al origen del fideicomiso 'de eo quod supererit'*, in *BIDR* 92-93 (1989-1990) 121–149; H. Ankum, *Quelques remarques sur le fideicommissum d'un usufruit légué dans le droit romain classique*, in *RIDA* 24 (1977) 133–158; A. Salomone, *Le donazioni inter virum et uxorem tra successio ed accessio possessionis*, in *RIDA* 62 (2015) 365–375; E. Betti, *Legato e liberalità (diritto romano)*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 9 (1955) 636; M. de Bruin, *Papiria bona sua fidei commisit. Das Fideikommiß im zweiten Jahrhundert vor Christus*, in *RIDA* 42 (1995) 167–194; S. Lohsse, *Klage aus Testament (actio ex testamento)*, in Babusiaux – Baldus – Ernst – Meissel – Platschek – Rübner (hrsg.), *Handbuch* cit., 2683; A. Metro, *Denegare petitionem, denegare persecutionem fideicommissi*, in *BIDR* 75 (1972) 133–149; V. Kleňová, *Scaevola D. 32,37,3: Fideicommissum a debitore oder a donatario relictum?*, in *ZSS* 136 (2019) 345–357; A. Torrent, *Fideicommissum familiae relictum*, in *ZSS* 94 (1977) 443–446.

¹⁴ Ulp. 2 *inst.*, Dig. 30.115; Ner. 10 *reg.*, Dig. 30.118; Pap. 19 *quaest.*, Dig. 31.67; Pap. 6 *resp.*, Dig. 31.75pr; Scaev. 4 *resp.*, Dig. 31.89.6; Ulp. 2 *fideic.*, Dig. 32.11; Scaev. 19 *dig.*, Dig. 32.38.8; Scaev. 20 *dig.*, Dig. 32.39pr. P. Voci, *Diritto* cit., II, 233; C. Humfress, *Law and Legal Practice in the Age of Justinian*, in M. Maas (ed.), *The Cambridge Companion to the Age of Justinian*, Cambridge 2005, 161–184.

severiana del 206 d.C., che consentì di riconoscere validità a alcune donazioni che non erano state revocate. Pertanto, la vera questione non è se la regola classica esisteva o meno, ma a che punto continuava a funzionare in Egitto nel VI secolo d.C.¹⁵.

Questa questione deve essere risolta in ordine cronologico e nella provincia in questione. Dal 30 a.C. al 641 d.C., l'Egitto è stato sotto il controllo dell'Impero Romano. Il P.Duk.inv. 728 è databile al 518-527 d.C., quindi l'antica limitazione era già molto diminuita. Pertanto, il linguaggio del documento è importante perché la scelta lessicale dell'Egitto greco-romano non era né tecnica né neutrale. Pertanto, ogni revisione del papiro deve partire da questo contesto della tarda antichità egiziana piuttosto che da un'interpretazione astratta della dottrina classica precedente¹⁶.

Sebbene il linguaggio tecnico del pretore non fosse necessario nel contenzioso ordinario in Egitto, le questioni relative alla famiglia e alla successione mostrano una forte inclinazione romanizzante. Ad esempio, i testamenti romani furono scritti in latino per molti secoli e i registri egiziani mostrano la rapida accettazione delle norme romane in materia familiare. L'esempio più evidente è il divorzio tra fratelli dopo la *Constitutio Antoniniana*, che ha esteso la cittadinanza romana e ha eliminato i divieti di matrimonio. Questi progressi dimostrano che la legislazione egiziana è stata influenzata dalle categorie giuridiche romane in alcuni settori della vita privata¹⁷.

Non c'è alcun segno di contrario in questo contesto, quindi è ragionevole presumere che anche le limitazioni della liberalità romana tra coniugi siano state applicate in Egitto, almeno per coloro che acquisirono la cittadinanza dopo il 212 d.C. La scomparsa delle unioni fratelli e l'assenza di documenti di donazioni tra coniugi confermano questo. Di conseguenza, il divieto classico è stato probabilmente in vigore per un certo periodo di tempo, anche se successivamente è diventato meno pratico. Di conseguenza, P.Duk.inv. 728 deve essere situato all'interno di una situazione che è caratterizzata dalla ricezione della regola e, successivamente, dal suo graduale allentamento¹⁸.

L'*oratio Severi*, che dava la priorità alla volontà finale del donante, a meno che non fosse revocata, è stata la fonte della transizione dottrinale, aprendo la strada alla successiva convalida delle donazioni tra

¹⁵ Zimmermann, *The Law* cit., 490; Kaser, *Das römische Privatrecht* cit., II, 172; W. Turpin, *The Law Codes and Late Roman Law*, in *RIDA* 32 (1985) 339–353; Scevola, *Giulia Domna* cit., 651s. e 657–659; Id., *La sofferta acquiescenza* cit., 607; T. Honoré, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, II ed., Oxford 2002, 16ss.

¹⁶ U. Yiftach-Firanko, *Law in Graeco-Roman Egypt: Hellenization, Fusion, Romanization*, in R.S. Bagnall (ed.), *The Oxford Handbook of Papyrology*, New York 2009, 553; B. Kübler, *Über das ius liberorum der Frauen und die Vormundschaft der Mutter. Ein Beitrag zur Geschichte der Rezeption des römischen Rechts in Ägypten*, in *ZSS* 31 (1910) 176–195; U. Babusiaux, rec. a B. Strobel, *Römische Testamentsurkunden aus Ägypten vor und nach der Constitutio Antoniniana*, in *ZSS* 133 (2016) 517–533; S. Allam, *Traces de «codification» en Egypte ancienne (à la basse époque)*, in *RIDA* 40 (1993) 11–26; R.A. Bauman, *The Interface of Greek and Roman Law*, in *RIDA* 43 (1996) 39–62.

¹⁷ Gai Inst. 1.58–59; 1.64; 1.76; 1.81; Inst. Iust. 1.10pr.–1 (*secundum praecepta legum*); 1.10.8 (*recte contrahunt*); 1.10.11; Ulp. 3 *disp.*, Dig. 23.1.10; Iul. 16 *dig.*, Dig. 23.1.11; Mod. 4 *diff.*, Dig. 23.1.14; Paul. 1 *ad Sab.*, Dig. 23.2.3; Paul. 35 *ad ed.*, Dig. 23.2.10; Iul. 62 *dig.*, Dig. 23.2.11; Paul. 35 *ad ed.*, Dig. 23.2.14pr.; Paul. 35 *ad ed.*, Dig. 23.2.16; Cels. 15 *dig.*, Dig. 23.2.22; Pap. 4 *resp.*, Dig. 23.2.34pr.–1; Pap. 6 *resp.*, Dig. 23.2.35; Paul. 1 *ad l. Iul. et Pap.*, Dig. 23.2.44pr.; Paul. 7 *resp.*, Dig. 23.2.65.1; Tryph. 9 *disp.*, Dig. 23.2.67.3; Marc. *not. ad Pap. 2 adult.*, Dig. 23.2.57a; Pap. 36 *quaest.*, Dig. 48.5.39.4. Yiftach-Firanko, *Law* cit., 552s.; H.J. Wolff, *Organisation der Rechtspflege und Rechtskontrolle der Verwaltung im ptolemäisch-römischen Ägypten bis Diokletian*, in *TR* 34 (1966) 38; Id., *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemäer und des Prinzipats, I - Bedingungen und Triebkräfte der Rechtsentwicklung*, München 2002, 134 e 163–165; J.G. Keenan - J.G. Manning - U. Yiftach-Firanko, *Law and Practice in Egypt from Alexander to the Arab Conquest*, Cambridge 2014, 176s.; W. Scheidel, *Brother-sister marriage in Roman Egypt*, in *Journal of Biosocial Science* 3 (1997) 361–371; S. Huebner, *Brother-sister marriage in Roman Egypt: A curiosity of humankind or a widespread family strategy?*, in *The Journal of Roman Studies* 97 (2007) 21–49; K. Hopkins, *Brother-sister marriages in Roman Egypt*, in *Comparative Studies in Society and History* 22 (1980) 303–354; M. Sturym, *Property Law in Roman Egypt in the Light of the Papyri: Safeguarding Women's Economic Interests*, Waterloo 2013; M. Nowak, *Bastards in Egypt: Social and Legal Illegitimacy in the Roman Era*, Leuven 2020; F. Lambertini, *Bürger (cives) und Nichtbürger (peregrini)*, in Babusiaux – Baldus – Ernst – Meissel – Platschek – Rüfner (hrsg.), *Handbuch* cit., 703; R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996, 40–61; V. Halbwachs, *Ehe und andere Formen der Lebensgemeinschaft*, in Babusiaux – Baldus – Ernst – Meissel – Platschek – Rüfner (hrsg.), *Handbuch* cit., 830.

¹⁸ S. Wolfert-de Vries, *Religious and Local Identifications in the Jewish Marriage Contract from Fifth-Century Antinoopolis*, in M. Brand - E. Scheerlinck (ed.), *Religious Identifications in Late Antique Papyri. 3rd-12th century Egypt*, New York 2023, 167-190; Scevola, *Giulia Domna* cit., 657–659; Honoré, *Ulpian* cit., 16ss.; A. Magioncalda, *Un giurista al servizio dell'imperatore. La carriera di Emilio Papiniano*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 30.2 (2000) 454 e nt. 14.

coniugi. Secondo Roberto Scevola, questa riforma potrebbe essere il risultato di un dibattito interno alla giurisprudenza e di una decisione politica imperiale. Potrebbe essere riconducibile a Papiniano e a un Ulpiano più esigente. Per questa linea evolutiva, P.Duk.inv. 728 può essere interpretato come una donazione tra coniugi. Questo, sebbene si discosti dal diritto classico, rimane compatibile con il diritto romano postclassico, in particolare con Cod. Iust. 5.16. Del resto, il quadro papirologico più ampio sostiene l'idea che l'Egitto sia passato dal ricevere il divieto al suo graduale attenuarsi¹⁹.

6.- Conclusioni

Per esaminare il divieto tradizionale delle donazioni *inter vivos* tra coniugi, questo studio utilizza un approccio pluralistico al diritto romano sulla base della documentazione papirologica egiziana. In primo luogo, esamina la regola classica e le sue rare eccezioni, sottolineando l'obiettivo di evitare pressioni di natura patrimoniale, liberalità dissimulate e modifiche al vincolo coniugale. È stato creato un parametro dottrinale di riferimento che può essere utilizzato per valutare la successiva pratica egiziana.

Nel caso più convincente, P.Duk.inv. 728, la moglie ha offerto una liberalità al marito per un terzo di un monastero. Non può essere considerato un *fideicommissum*, una *donatio mortis causa* o un dono nuziale a causa del suo tenore letterale e della sua struttura. Il papiro, letto insieme all'attenuazione severiana del 206 d.C., rinvia piuttosto a un processo graduale di transizione dalla nullità classica a un sistema postclassico in cui le donazioni tra coniugi potevano essere disciplinate e autorizzate.

Tale interpretazione è supportata dal contesto giuridico più generale. La documentazione egiziana ha conservato diversi assetti relativi ai doni nuziali, riflettendo contemporaneamente processi più ampi di romanizzazione nel diritto di famiglia e nel diritto successorio, in particolare dopo la *Constitutio Antoniniana*. Invece di suggerire una disobbedienza locale al diritto romano, la coesistenza di tali elementi indica un adattamento pragmatico della provincia. Nel VI secolo d.C., la prassi documentaria e le norme imperiali erano ormai sufficientemente unite da rendere P.Duk.inv. 728 un negozio giuridicamente comprensibile all'interno di un mondo romano pluralistico.

In sintesi, il diritto romano classico imponeva un divieto severo. Nonostante ciò, i papiri egiziani dimostrano che entro il VI secolo d.C. questa proibizione non era più una regola assoluta. P.Duk.inv. 728 (518-527 d.C.) è il primo esempio certo di donazione di beni tra coniugi in Egitto. Ciò è conforme al diritto romano postclassico che regolava queste generosità, mentre le clausole contestuali relative ai doni nuziali mostrano il quadro giuridico consuetudinario del sostegno tra coniugi. Il pluralismo giuridico, che può essere definito come l'interazione tra le pratiche provinciali e quelle imperiali, continua a essere il tema principale.

Inoltre, riteniamo che ci sono ancora aree aperte che dovrebbero essere esplorate per ulteriori ricerche. Il campione papirologico potrebbe essere ampliato per determinare se possono essere documentate ulteriori donazioni tra coniugi, in particolare contributi monetari. È anche vantaggioso trovare documenti scritti in lingua copta da sottoporre ad analisi comparativa. La datazione e l'interpretazione di P.Duk.inv. 728 (518-527 d.C.) potrebbero essere oggetto di un'indagine aggiuntiva. Nel complesso, questi studi contribuirebbero a chiarire in che misura il diritto di famiglia in Egitto è stato modificato dall'estensione della cittadinanza dopo il 212 d.C. La ricostruzione preliminare qui presentata può essere migliorata, confermata o modificata da ciascuna di queste linee di ricerca.

SOMMARIO

Le donazioni tra coniugi erano vietate dal diritto romano classico (Dig. 24.1). Il Digesto contiene la disciplina *De donationibus inter virum et uxorem*. La regola è stata imposta per evitare che il matrimonio abbia connotati economici. Di conseguenza, ogni generosità fatta in tali circostanze era considerata

¹⁹ Scevola, *Giulia Domna* cit., pp. 651s. e 657–659; Id., *La sofferta acquiescenza* cit., 607; Honoré, *Ulpian* cit., 16ss.; Combs - Miller, *A Marriage-Gift* cit.

insignificante. Un atto di donazione per un terzo di un monastero è documentato in un papiro bizantino dell'Egitto. Il trasferimento era considerato una disposizione condizionata e era subordinato all'adulterio, una violazione del vincolo coniugale, che portava allo scioglimento del matrimonio attraverso il divorzio. L'articolo sostiene che la documentazione papirologica mostra che durante il regno di Giustino I o II (518-527 d.C.), il divieto di donazioni tra coniugi non era più una regola assoluta nell'Egitto bizantino. Inoltre, lo studio sostiene che tale divieto è stato attenuato lentamente. Il papiro P.Duk.inv. 728 (518-527 d.C.), secondo questa prospettiva, è l'esempio più antico di donazione tra coniugi in Egitto regolata dal diritto romano postclassico. Questo risale al periodo della giurisprudenza classica e rientra nel più tardo quadro normativo imperiale creato dalla codificazione giustiniana.

ABSTRACT

Under Classical Roman law, donations between spouses were prohibited (Dig. 24.1). The Digest includes the title *De donationibus betwixt virum and uxorem*. This regulation was instituted to avert the economic implications of marriage. Thus, every act of benevolence conducted under such conditions was deemed legally ineffectual. A Byzantine papyrus from Egypt documents a deed of donation pertaining to one-third of a monastery. The transfer was classified as a conditional disposition, contingent upon adultery, a violation of the marital bond that resulted in the breakdown of the marriage via divorce. The article contends that papyrological evidence indicates that, during the reign of Justin I or II (AD 518-527), the prohibition on contributions between spouses was no longer an unequivocal norm in Byzantine Egypt. Moreover, the research asserts that this prohibition was progressively alleviated. Viewed from this standpoint, papyrus P.Duk.inv. 728 (AD 518-527) represents the oldest instance of a spousal contribution in Egypt regulated by post-Classical Roman law. It extends to the era of Classical jurisprudence and aligns with the subsequent imperial normative structure established by Justinianus' codification.

PAROLE CHIAVE

Diritto romano
Pluralismo giuridico
Papiri dell'Egitto bizantino
Donazioni tra coniugi
Codificazione giustiniana

KEYWORDS

Roman law
Legal pluralism
Papyri from Byzantine Egypt
Donations between spouses
Justinianic codification

Contributo sottoposto a procedura di valutazione “double blind”.